

**Disciplinare di gara per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per la  
Provincia di Verona per la durata di quattro anni. CIG 5792581D0C**

**1. Oggetto**

1. Oggetto del presente appalto è l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per la Provincia di Verona, per la durata di quattro anni.
2. Il contenuto del servizio è specificato nel capitolato speciale (poi detto "capitolato").
3. Le condizioni contrattuali sono definite nello schema di contratto di appalto (poi detto "contratto") e nel capitolato.
4. Ai soli fini della normativa applicabile, il valore presunto dell'appalto, rapportato alle provvigioni riconoscibili, è pari ad euro 86.413,12 e, dunque, inferiore alla soglia comunitaria ed è così determinato:
  - ai premi annui previsti dalle polizze affidate (tutte con scadenza al 31 dicembre 2016, salvo per la polizza RCAuto e natanti, che ha scadenza fissata al 31 luglio 2014, con le ulteriori precisazioni di cui al capitolato), pari a € 560.211,00, sono state applicate le provvigioni previste dalle suddette polizze e fisse per l'intera durata dei relativi contratti, per un importo annuo di € 21.603,28. L'importo contrattuale presunto è dato dal prodotto di tale ultimo importo per la durata dell'appalto da assegnare (4 anni) che, allo stato, risulta posticipata di un anno rispetto alla scadenza della quasi totalità delle polizze in essere.
5. Il servizio di brokeraggio non comporta alcun onere di spesa per la Provincia, in quanto l'attività del broker sarà remunerata per il tramite delle compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulate le relative polizze assicurative.

**2. Normativa applicabile**

1. La normativa di riferimento per la presente gara d'appalto è il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

**3. Luogo e tempo di esecuzione del servizio. Sicurezza**

1. L'appalto si svolgerà presso la sede dell'Appaltatore e presso le sedi della Provincia di Verona.
2. La durata dell'appalto sarà di anni quattro a decorrere dalla data di stipula del contratto di appalto o dalla comunicazione di affidamento del servizio, se precedente. Il servizio avrà decorrenza presumibilmente dal 1° ottobre 2014.
3. Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sussistono rischi da interferenze ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore e, pertanto, non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, (cosiddetto D.u.v.r.i.).

**4. Requisiti di partecipazione**

1. Sono ammessi alla gara per l'acquisizione del servizio in oggetto i soggetti indicati all'articolo 34 del decreto legislativo n. 163/2006, ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 36 e 37 del Codice.
2. I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale, secondo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 163/2006. I requisiti di moralità professionale saranno accertati anche nei confronti dei referenti indicati per l'esecuzione.
3. I concorrenti, inoltre, devono essere in possesso dei requisiti di seguito precisati.

**Disciplinare di gara per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per la  
Provincia di Verona per la durata di quattro anni. CIG 5792581D0C**

**5. Requisiti di idoneità professionale:**

1. iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. per attività analoga a quella prevista dall'appalto o in registro equivalente dello Stato in cui l'impresa è stabilita;
2. iscrizione, da almeno tre anni, nel Registro Unico elettronico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 "Codice delle assicurazioni private", sezione B - Broker o in registro equivalente dello Stato in cui l'impresa è stabilita.

Nell'ipotesi di consorzi di cui alle lettere b), c) dell'art. 34 del D.Lgs. n.163/2006 i requisiti di cui ai numeri 1) e 2) devono essere posseduti dal consorzio stesso. Nell'ipotesi di raggruppamenti temporanei e di consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art.34, lettere d), ed e) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., costituiti o da costituirsi, ciascuno dei concorrenti raggruppati o raggruppandi o consorziati/consorziandi deve essere in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1) e 2).

**6. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:**

1. aver svolto nel triennio precedente (anni 2011, 2012 e 2013) attività di brokeraggio a favore delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per un volume complessivo di premi intermediati almeno pari a euro 2.000.000,00 di cui almeno 1.000.000,00 a favore di Province e/o Comuni capoluogo di provincia;
2. aver conseguito complessivamente nel triennio precedente (anni 2011, 2012 e 2013) un fatturato da provvigioni per un importo non inferiore ad euro 800.000,00; si precisa che il suddetto importo si riferisce ai compensi percepiti dal broker, e non all'ammontare dei premi assicurativi gestiti
3. essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2000.

Nell'ipotesi di consorzi di cui alle lettere b), c) dell'art.34 del D.Lgs. n.163/2006, i requisiti di cui ai numeri 1), 2) e 3) devono essere posseduti dal consorzio stesso.

Nell'ipotesi di raggruppamenti temporanei e di consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 34, lettere d), e) del D.Lgs. n.163/2006, costituiti o da costituirsi,

- **il requisito di cui al n. 1) (servizi analoghi)** deve essere posseduto da ciascuno dei componenti del raggruppamento o del consorzio, almeno in misura proporzionale alla quota di partecipazione indicata in sede di gara;
- **il requisito di cui al n. 2) (fatturato specifico)** deve essere posseduto dal raggruppamento o consorzio nel suo complesso, ma la mandataria deve possederlo in misura maggioritaria
- **il requisito di cui al n. 3) (certificazione di qualità)** deve essere posseduto da ciascuno dei componenti del raggruppamento o del consorzio.

**7. Norme generali per la partecipazione. Raggruppamenti temporanei e consorzi.**

1. Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile se la situazione di controllo comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Saranno esclusi dalla gara anche i concorrenti per i quali la stazione appaltante accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

**Disciplinare di gara per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per la  
Provincia di Verona per la durata di quattro anni. CIG 5792581D0C**

2. Nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b), (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi fra imprese artigiane), e lettera c) (consorzi stabili), del decreto legislativo n. 163/2006, i requisiti devono essere posseduti dal consorzio medesimo.
3. I suddetti consorzi devono indicare il nominativo dei consorziati per i quali il consorzio concorre, i quali dovranno essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163/2006. In caso di aggiudicazione, l'impresa consorziata esecutrice non può essere modificata in corso di esecuzione, salvo nei casi di forza maggiore e, comunque, previa autorizzazione. Qualora i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 163/2006 intendano eseguire in proprio i servizi di cui trattasi, dovranno dichiarare tale volontà, in luogo del nominativo dei consorziati per il quale il consorzio concorre.
4. Alla gara non sarà ammessa la compartecipazione di:
  - a) imprese partecipanti singolarmente che hanno identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono i ruoli di legale rappresentante; in presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni;
  - b) imprese che partecipano in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettere b), c), e) ed f), del decreto legislativo n. 163/2006; in presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione dalla gara di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi;
  - c) imprese che partecipano anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento temporaneo; in presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione dalla gara sia del soggetto individuale sia del raggruppamento;
  - d) consorzi di cui all'art. 34, comma 1 lettere b) e c), del decreto legislativo n. 163/2006 ed imprese ad essi aderenti qualora queste ultime siano state indicate quali "consorziati per il quale il consorzio concorre"; in presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni (articoli 36, comma 5 e 37, comma 7).
5. L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese concorrenti temporaneamente raggruppate, dovrà indicare la quota percentuale o le parti di servizio che ciascuna partecipante eseguirà e dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le concorrenti temporaneamente riunite si conformeranno alla disciplina prevista nello stesso articolo 37 del decreto legislativo n. 163/2006 e nell'articolo 275 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.
6. In caso di aggiudicazione, le singole concorrenti facenti parte del gruppo aggiudicatario della gara dovranno conferire mandato speciale gratuito irrevocabile con rappresentanza a una di esse, designata quale impresa mandataria.
7. L'impresa mandataria dovrà eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
8. In caso di raggruppamento verticale, l'impresa mandataria dovrà eseguire la prestazione principale mentre l'impresa mandante quella secondaria.

**8. Criteri di aggiudicazione**

1. L'appalto è affidato con il sistema della procedura aperta con aggiudicazione, ai sensi degli articoli 81 e 83 del decreto legislativo n. 163/2006, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base degli elementi, criteri e punteggi sotto specificati.
2. Il punteggio massimo di 100 punti è ripartito tra progetto tecnico (fino a 75 punti) e prezzo (fino a 25 punti).
3. Gli elementi di aggiudicazione, i relativi pesi e le operazioni per l'applicazione del criterio di aggiudicazione sono specificati nel prosieguo del presente disciplinare.

**Disciplinare di gara per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per la  
Provincia di Verona per la durata di quattro anni. CIG 5792581D0C**

**8 a) Valutazione offerta tecnica**

1. L'attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell'offerta avviene con assegnazione discrezionale da parte della commissione di un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento dell'offerta (progetto tecnico).
2. I punteggi della commissione sono espressi dalla media dei punteggi attribuiti dai singoli commissari. Determinata la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito a ciascun sub-elemento ed elemento, viene attribuito il coefficiente uno alla somma di valore più elevato e proporzionando linearmente a tale media le altre medie.
3. Il coefficiente è pari ad 1 in corrispondenza della prestazione migliore fra quelle offerte.
4. I pesi ponderali attribuiti a ciascun sub elemento verranno quindi moltiplicati per i coefficienti attribuiti. La sommatoria di tali prodotti darà il punteggio attribuito.
5. In relazione a ciascuna fase di valutazione, le offerte vengono riparametrate, in modo che la migliore offerta esaurisca sempre tutto il punteggio attribuibile.
6. Sul piano metodologico, i lavori saranno così svolti:

- dapprima si darà integrale e attenta lettura di ogni offerta, sviluppando un confronto in rapporto a ciascun sub-elemento, in modo che ciascun commissario possa esporre le proprie osservazioni, verbalizzando i punti essenziali di forza e debolezza relativi a tutti i sub elementi;
- per l'ordine, ci si atterrà a quello con il quale si è proceduto all'ammissione nella prima seduta pubblica, peraltro coincidente con quello di protocollazione, fermo restando che all'apertura delle offerte tecniche relative alle concorrenti per le quali è stata attivata fase di verifica integrativa si procederà solo esaurita la stessa;
- quindi, concluso l'esame di tutte le offerte tecniche, per evitare errori di valutazione (quali l'effetto alone, piuttosto che incongruenze rapportate al momento di lettura, o altre distorsioni), riesaminerà le offerte in ordine di sub-elemento da valutare: con attenzione, quindi, prima al sub-elemento A1 di tutte le offerte, poi dell'elemento A2 di tutte le offerte, e così via;
- quindi, per evitare condizionamenti e garantire piena completa comprensione ai componenti della commissione (e, ancora una volta, eliminare eventuali distorsioni nella visione di ciascun elemento), si procederà ad un ultimo e più sintetico esame finale, con attribuzione dei coefficienti da parte di ogni commissario.

Solo dopo la definitiva attribuzione dei punteggi a ciascun sub-elemento si procederà, effettuata la media dei coefficienti attribuiti dai commissari, al caricamento su data base, riparametrando (con coefficiente più alto pari a 1), così da determinare i punteggi attribuiti a ciascun sub-elemento. In tal modo si ritiene che venga garantita maggiore imparzialità ed oggettività nelle valutazioni, introducendo peraltro metodo maggiormente in linea con le disposizioni anticorruzione, in base alle quali occorre porre in essere ogni misura volta a minimizzare anche il potenziale rischio di condizionamento esterno. Cosicché, solo nella fase finale dei propri lavori la commissione (e, quindi, ciascun componente la stessa) potrà effettivamente comprendere in quali punteggi viene ad estrinsecarsi la media delle valutazioni, rapportate a molteplici sub-elementi, elementi, e riparametrazioni.

Quindi, si procederà a sommare i punteggi relativi a tutti i sub-elementi di ciascun elemento, anche in tal caso riparametrando linearmente, in modo che la miglior offerta abbia attribuzione di tutto il punteggio relativo all'elemento, così come previsto al precedente punto 5.

**Disciplinare di gara per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per la  
Provincia di Verona per la durata di quattro anni. CIG 5792581D0C**

**8 b) Precisazioni in ordine alla metodologia di valutazione e connesse prescrizioni per la formulazione dell'offerta tecnica**

1. La valutazione della commissione di gara tiene anche conto, nell'attribuzione del punteggio,
  - del livello di accertabilità (in fase di esecuzione) delle prestazioni assicurate, non essendo positivamente valutabili affermazioni meramente autoreferenziali; in relazione ai diversi elementi, quindi, si invita a specificare la modalità con la quale la Provincia potrà appurare l'effettiva assicurazione delle prestazioni nella qualità, quantità, metodologia e tipologia offerta;
  - delle prescrizioni e prestazioni previste nel capitolato, che costituiscono il minimo previsto e non consentono l'attribuzione di punteggio;
  - della coerenza con lo schema proposto e con la capacità di essere coerenti nell'esposizione in rapporto a ciascun sub elemento;
  - della sintesi e chiarezza, evitando ripetizioni di previsioni normative o di capitolato, che comunque debbono essere assicurate.

**8 c) Elementi, pesi e criteri per la valutazione delle caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche, della relazione di offerta riferita a parametri a valutazione discrezionale**

1. L'offerta tecnica riferita sia a parametri discrezionali che automatici, nonché l'offerta economica saranno valutate secondo gli elementi, criteri, punteggi di cui all'allegato E al presente disciplinare. Per l'offerta tecnica a valutazione discrezionale è previsto il valore soglia minimo di 25 punti, considerati prima della riparametrazione.
2. La commissione, per semplificare le operazioni di valutazione e verbalizzazione, richiederà alle concorrenti i file riscrivibili del progetto tecnico, che dovranno essere trasmessi [a seguito di semplice informale richiesta] via e-mail (in word o open office), fermo restando che esclusiva validità avrà quello presentato sottoscritto in sede di gara.
3. Il punteggio complessivo si ottiene sommando i singoli punteggi attribuiti all'offerta tecnica ed all'offerta economica.
4. Ai fini della determinazione dei punteggi relativi all'offerta tecnica ed economica i risultati delle operazioni di calcolo derivanti dalle formule sono arrotondati al secondo decimale, nel modo seguente:
  - terzo decimale: maggiore o uguale a 5, arrotondamento al secondo decimale superiore (es: 10,325 – arrotondato 10,33);
  - terzo decimale: inferiore a 5, arrotondamento al secondo decimale inferiore (es.: 10,324 – arrotondato 10,32).
5. In caso di mancata indicazione degli elementi dell'offerta tecnica o economica, il concorrente sarà escluso.

**Svolgimento della gara**

1. I lavori della commissione aggiudicatrice inizieranno **il giorno 30 giugno 2014 alle ore 9.15** presso la sede della Provincia di Verona in via Santa Maria Antica n. 1, Verona, in seduta pubblica per la verifica della documentazione amministrativa inserita nel plico.
2. All'apertura dei plichi potranno intervenire e rendere dichiarazioni, che saranno inserite nel verbale di gara, solo i legali rappresentanti dei concorrenti o persone munite di delega scritta dei legali rappresentanti stessi.
3. Accertata la regolarità e la completezza della documentazione pervenuta, si procederà, per i soli concorrenti ammessi,

**Disciplinare di gara per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per la  
Provincia di Verona per la durata di quattro anni. CIG 5792581D0C**

- all'apertura delle buste "A" (offerta tecnica a valutazione discrezionale) al solo fine di verificare l'esistenza della documentazione richiesta;
  - al sorteggio del 10% (arrotondato all'unità superiore) delle offerte nei confronti delle quali sarà effettuato il controllo previsto dall'art. 48, comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
4. Le concorrenti alle quali sia richiesto devono produrre entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta (inoltrata a mezzo PEC o telefax) la documentazione a comprova del possesso dei requisiti dichiarati per l'ammissione alla gara, fornendo la documentazione indicata nel presente disciplinare. Si intende sin da ora che la richiesta sarà fatta con immediatezza, e **il riscontro dovrà intervenire entro il 10 luglio 2014**). La mancata produzione, nel termine prescritto, **comporterà l'esclusione dalla gara.**
  5. **Il concorrente può inserire all'interno del plico, in separata busta, la documentazione a comprova dei requisiti**, fermo restando che la commissione di gara procederà ad effettuare le verifiche previste dall'art. 48 del Codice solo nel caso di estrazione del nominativo del concorrente in sede di sorteggio pubblico o nel caso in cui si classifichi primo o secondo nella graduatoria di merito. La mancata produzione anticipata della documentazione a comprova dei requisiti non costituisce causa di esclusione dalla gara.
  6. L'esame delle offerte tecniche riferite a parametri discrezionali proseguirà in sedute riservate della Commissione per l'attribuzione del relativo punteggio secondo le modalità previste nel presente disciplinare. Si prevede di iniziare le attività di valutazione anche prima dello scadere del termine di verifica di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, fermo restando l'esame successivo per la sola concorrente estratta a sorte.
  7. Non saranno ammessi alla fase di valutazione dell'offerta tecnica soggetta a valutazione automatica e di quella economica i concorrenti che non raggiungeranno 25 punti a seguito della valutazione dell'offerta tecnica a valutazione discrezionale.
  8. In seduta pubblica successiva, da tenersi in data che sarà comunicata ai concorrenti mediante pubblicazione di apposito avviso sul profilo internet della Provincia, la Commissione procederà, nei confronti dei concorrenti ammessi, all'apertura delle buste "B" (offerta tecnica a valutazione automatica) e "C" (offerta economica).
  9. In caso di parità di punteggio complessivo, la gara sarà aggiudicata mediante sorteggio nella medesima seduta di apertura dell'offerta economica.
  10. L'individuazione di eventuali offerte anormalmente basse sarà effettuata ai sensi dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 163/2006. In sede di verifica saranno chiesti, fra l'altro, i costi per la sicurezza aziendale e quelli relativi al personale, globali e rapportati, questi ultimi, ai soggetti indicati come referenti.
  11. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul profilo di committente della Provincia, ferma restando la necessità dell'eventuale procedura di verifica dell'anomalia.
  12. La Provincia procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta qualora la stessa sia congrua ed idonea a suo insindacabile giudizio.
  13. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o a giorni successivi, con comunicazione data agli operatori presenti o comunicata sul profilo di committente.

## **9. Comprova dei requisiti**

1. Saranno richiesti i seguenti documenti a comprova dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 5 e 6 (anche in rapporto alle verifiche di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 163/2006) e in particolare:

**Disciplinare di gara per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per la  
Provincia di Verona per la durata di quattro anni. CIG 5792581D0C**


- a per la dimostrazione del requisito di cui al n. 1 (servizi analoghi) la produzione di idonee fatturazioni, dichiarazioni, contratti, e quant'altro necessario per la dimostrazione; dalle dichiarazioni dovranno emergere, per ciascun appalto: l'oggetto dettagliato del servizio, il periodo di svolgimento, l'attestazione di buon esito dello stesso, l'importo, se in A.T.I., la percentuale riferita all'impresa.
- b per la dimostrazione del requisito di cui al n. 2) (fatturato specifico) ogni documentazione, quale copia dei bilanci depositati, accompagnata da nota di deposito; nel caso in cui il fatturato richiesto risulti anche da un solo bilancio, sarà sufficiente la produzione solo dello stesso; in alternativa, può essere prodotta dichiarazione di soggetto incaricato della revisione aziendale;
- c per la dimostrazione del requisito di cui al n. 3) (certificazione di qualità) copia dichiarata conforme all'originale, in corso di validità, del certificato di qualità aziendale, attinente all'attività di servizi di pulizia ISO 9002 o ISO 9001:2000, rilasciato da organismo abilitato.

**10. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte**

- 1. Tutta la documentazione prodotta dovrà essere redatta in lingua italiana, comprese le cauzioni.
- 2. È esclusa la possibilità di presentare offerte parziali o varianti.
- 3. Non saranno ammesse offerte condizionate, o che non accettino chiaramente le condizioni poste ovvero sollevino eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni stesse.

**11. Documentazione richiesta**

- 1. Per partecipare alla gara, i concorrenti dovranno far pervenire, **sotto pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 27 giugno 2014** presso il servizio gestione informatizzata flussi documentali della Provincia di Verona, via S. Maria Antica 1, Verona (orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e solo il lunedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00; il sabato gli uffici provinciali sono chiusi) un plico debitamente chiuso in modo idoneo a garantire l'assoluta segretezza del contenuto e controfirmato sui lembi di chiusura, recante sull'esterno il nominativo del concorrente, l'indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni, un recapito telefonico, telefax, o PEC nonché, **a pena di esclusione**, l'indicazione **"Offerta per la gara per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo. NON APRIRE"**.
- 2. Il recapito della documentazione deve essere effettuato all'Ufficio protocollo (servizio gestione informatizzata dei flussi documentali) della Provincia in qualsivoglia modo purché avvenga entro il termine indicato.
- 3. Resta inteso che il recapito del plico rimarrà ad esclusivo rischio del concorrente, nel caso in cui non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo sopraindicato.
- 4. Successivamente alla scadenza del termine perentorio indicato nel presente articolo non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva ad altra precedente.
- 5. Il plico dovrà contenere la documentazione di cui alla seguente tabella, secondo le modalità e prescrizioni di cui agli articoli da 12 a 16.



**Disciplinare di gara per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per la  
Provincia di Verona per la durata di quattro anni. CIG 5792581D0C**

**PLICO ESTERNO contenente  
la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA e le BUSTE "A" - "B" - "C"**



<u>documentazione amministrativa</u>	<u>Busta A</u> Offerta tecnica riferita a parametri discrezionali	<u>Busta B</u> Offerta tecnica riferita ai parametri automatici	<u>Busta C</u> Offerta Economica
a) Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva (unico modello: <b>modulo A</b> e fotocopia documento d'identità)  b) cauzione provvisoria e impegno fideiussore; (eventualmente) copia di certificato di qualità  c) Eventuale BUSTA CHIUSA contenente la dimostrazione dei requisiti (per evitare la fase separata di verifica ai sensi dell'articolo 48 decreto legislativo n. 163/2006)	<b>modulo B:</b> relazione tecnica riferita a parametri discrezionali, redatta sul modello allegato, entro il numero massimo di cartelle previste	<b>modulo C:</b> offerta tecnica riferita a parametri automatici, redatta sul modello allegato	<b>modulo D:</b> offerta economica, redatta sul modello allegato

**12. Documentazione amministrativa**

1. I documenti amministrativi, da inserire sciolti nel plico sono, **a pena di esclusione**, i seguenti:

- a) **domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva**, da rendersi utilizzando il **modulo A**, allegato al presente disciplinare per costituirne parte integrante e sostanziale. Tale dichiarazione, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere sottoscritta in forma leggibile dal titolare o dal legale rappresentante ovvero da persona abilitata ad impegnare legalmente il concorrente e dovrà essere corredata della fotocopia di documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i. Qualora la dichiarazione sia resa da un procuratore dovrà essere prodotta anche fotocopia della relativa procura.



**Disciplinare di gara per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per la  
Provincia di Verona per la durata di quattro anni. CIG 5792581D0C**

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la dichiarazione dovrà essere resa, **a pena di esclusione**, da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento o consorzio.

In caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi fra imprese artigiane) e lettera c) (consorzi stabili) del decreto legislativo n. 163/2006, la dichiarazione dovrà essere resa, **a pena di esclusione**, dal consorzio e da ciascun consorziato indicato per l'esecuzione.

- b) **cauzione provvisoria**, non inferiore, **a pena di esclusione**, all'importo di euro 864,13 (ottocentosessantaquattro/13) pari al 2% dell'importo presunto dell'appalto, **già ridotto del 50%** (rispetto a 1.728,26 euro) per il possesso obbligatorio della certificazione di qualità UNI CEI ISO 9000 e quindi **non ulteriormente riducibile**.

La cauzione potrà essere costituita alternativamente mediante:

- bonifico bancario a favore della Tesoreria della Provincia di Verona, Depositi Cauzionali Provvisori, acceso presso la Unicredit Banca S.p.A. con sede in Verona - P.zza Renato Simoni, codice IBAN IT 20 Z 02008 11725 000004830968. I concorrenti dovranno allegare alla documentazione di gara copia, rilasciata dalla propria banca, dell'avvenuta esecuzione del bonifico sul conto succitato, fermo restando che l'effettivo introito da parte della Tesoreria provinciale dovrà avvenire entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte, nonché indicare le proprie coordinate bancarie. Lo svincolo di dette cauzioni sarà effettuato, sempre tramite bonifico, con spese a carico del destinatario;
- titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della "Provincia di Verona";
- fideiussione bancaria;
- polizza assicurativa;
- polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Non sarà ritenuta valida alcuna altra forma di presentazione della cauzione.

La polizza dovrà essere firmata in originale:

- in caso di fideiussioni bancarie, almeno da parte del fideiussore, **a pena di esclusione**;
- in caso di polizze assicurative o rilasciate dagli altri soggetti sopra specificati, da parte del concorrente e della compagnia assicurativa o intermediario, **a pena di esclusione**.

**Non saranno pertanto ammesse, a pena di esclusione, sottoscrizioni della polizza con firma digitale.**

In caso di raggruppamenti di concorrenti o consorzi ordinari non ancora costituiti, la garanzia fideiussoria ed assicurativa è presentata dalla mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate e deve indicare, **pena l'esclusione**, tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio, con la precisa indicazione delle imprese mandanti e la individuazione dell'impresa alla quale sarà conferito il ruolo di capogruppo-mandataria.

Dalla fideiussione o dalla polizza dovranno espressamente risultare, **a pena di esclusione**:

- la validità per almeno centottanta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

**Disciplinare di gara per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per la  
Provincia di Verona per la durata di quattro anni. CIG 5792581D0C**

Ai sensi dell'articolo 75, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006, **qualunque sia la modalità di costituzione della cauzione**, la stessa dovrà altresì essere corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163/2006.

L'ammontare della cauzione predetta è ridotto del 50% per le imprese in possesso di certificazione UNI CEI ISO 9000, come previsto dall'articolo 75, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006. In caso di riduzione, dovrà essere prodotta, **a pena di esclusione**, copia dichiarata conforme all'originale della certificazione. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la riduzione è ammessa se la certificazione è posseduta da tutti i partecipanti al raggruppamento o consorzio.

La cauzione provvisoria copre e verrà escussa:

- in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario;
- in caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 38 e 48 del decreto legislativo n. 163/2006;
- in caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto;
- nel caso di mancata serietà dell'offerta come previsto nel Patto di Integrità, pubblicato e riportato nel modulo A, allegato al presente disciplinare.

Il concorrente si impegna a prolungare la validità della cauzione provvisoria per ulteriori 180 giorni, su richiesta della stazione appaltante, nel corso della procedura, nel caso in cui, al momento della scadenza, non sia intervenuta l'aggiudicazione.

La cauzione dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria non verrà restituita ma sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva.

**13. Busta "A" Offerta tecnica riferita ai parametri a valutazione discrezionale – schema di offerta**

1. La busta "A", **pena l'esclusione**, dovrà essere debitamente chiusa in modo idoneo a garantire l'assoluta segretezza del contenuto e controfirmata sui lembi di chiusura. Detta busta dovrà recare sull'esterno il nominativo del concorrente e l'indicazione < Busta "A" – offerta tecnica relativa ai parametri di valutazione discrezionale >.
2. La busta "A" deve contenere necessariamente una relazione tecnica descrittiva, **a pena di esclusione** di tutti gli elementi di cui al presente disciplinare, conforme allo schema **allegato (modulo B)**.

La relazione **non può complessivamente superare le 15 cartelle (comprehensive di qualsiasi tipo di documento, foto, rappresentazione grafica, curriculum, comunque denominati)**, sempre nell'ambito del modello di offerta tecnica. Per cartella si intende una facciata di un foglio in formato A4, scritta in verticale con carattere Times New Roman 12, di massimo cinquantadue righe. In caso di superamento, si procederà, in seduta pubblica, con il **troncamento della parte eccedente**, stralciando materialmente le pagine in eccesso (dalla ventunesima, a prescindere da qualsiasi criterio di importanza o attinenza) o, ove non materialmente possibile o semplice, oscurandole. Non saranno valutati, e saranno parimenti stralciati ogni sorta di documenti o allegati ritenuti aggiuntivi rispetto alle 15 pagine. Ad ogni modo, per le pagine ammesse si considererà positivamente la sintesi e la capacità (anche in termini di chiarezza) di descrivere le componenti offerte.

**Disciplinare di gara per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per la  
Provincia di Verona per la durata di quattro anni. CIG 5792581D0C**

Le parti stralciate non saranno né lette né valutate.

Per avere un punto di riferimento del tipo di impaginazione, caratteri e successione degli elementi in rapporto ai quali presentare l'offerta, la Provincia fornisce, con pubblicazione sul proprio profilo internet, lo schema d'offerta.

3. La relazione, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta in calce alla stessa dal titolare o legale rappresentante dell'operatore economico ovvero da persona abilitata ad impegnare legalmente il concorrente. Nel caso di concorrenti in raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinari non ancora costituiti, il suddetto documento dovrà essere sottoscritto, **a pena di esclusione**, da ciascuna impresa riunita o consorziata.
4. In nessuno dei documenti inseriti nella busta "A" deve, **a pena d'esclusione**, essere contenuto alcun riferimento ad elementi dell'offerta tecnica a valutazione automatica o elementi economici che devono esclusivamente essere inseriti rispettivamente all'interno della busta "B" e "C".

**14. Busta "B" Offerta tecnica riferita ai parametri di valutazione automatici – schema di offerta**

1. La busta "B", **pena l'esclusione**, dovrà essere debitamente chiusa in modo idoneo a garantire l'assoluta segretezza del contenuto e controfirmata sui lembi di chiusura. Detta busta dovrà recare sull'esterno il nominativo del concorrente e l'indicazione < Busta "B" – offerta tecnica relativa ai parametri di valutazione automatici >.
2. La busta "B" deve contenere, **a pena di esclusione**, l'offerta su modello predisposto, che contiene specificazione dell'unità di riferimento e modalità di attribuzione (**modulo C**), sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal titolare o dal legale rappresentante ovvero da persona abilitata ad impegnare legalmente il concorrente. Nel caso di concorrenti in raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinari non ancora costituiti, il suddetto documento dovrà essere sottoscritto, **a pena di esclusione**, da ciascuna impresa riunita o consorziata.

**15. Busta "C" Offerta economica**

1. La busta "C", **pena l'esclusione**, dovrà essere debitamente chiusa in modo idoneo a garantire l'assoluta segretezza del contenuto e controfirmata sui lembi di chiusura. Detta busta dovrà recare sull'esterno il nominativo del concorrente e l'indicazione < Busta "C" – offerta economica >.
2. La busta "C" dovrà contenere, **pena l'esclusione**, l'offerta economica, da rendersi utilizzando il **modulo D**, allegato al presente disciplinare per costituirne parte integrante e sostanziale, in regola con le disposizioni sul bollo.
3. Il **modulo D**, contenente l'offerta economica, deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto, dal titolare o dal legale rappresentante ovvero da persona abilitata ad impegnare legalmente il concorrente. Nel caso di concorrenti in raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinari non ancora costituiti, il suddetto documento dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto, **a pena di esclusione**, da ciascuna impresa riunita o consorziata.
4. L'offerta economica deve contenere:
  - a) l'indicazione della commissione percentuale che sarà posta a carico delle compagnie di assicurazione per le coperture RCA e Kasko;
  - b) l'indicazione della commissione percentuale che sarà posta a carico delle compagnie di assicurazione per le altre coperture (diverse dal ramo RCA e Kasko);
  - c) l'indicazione dei costi della sicurezza da rischio specifico (cd. "oneri aziendali")

**Disciplinare di gara per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per la  
Provincia di Verona per la durata di quattro anni. CIG 5792581D0C**

con troncamento alla seconda cifra decimale, secondo le modalità già precisate. L'offerta economica è comprensiva di ogni altro onere derivante dalle prestazioni richieste.

5. In caso di discordanza tra le indicazioni in cifre e quelle in lettere saranno considerate valide quelle indicate in lettere.

**Tutti i documenti dell'offerta (contenuti nelle buste B, C e D) costituiscono impegni contrattuali per l'appaltatore, aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel capitolato speciale d'appalto.**

**16. Avvertenze**

1. Ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 163/2006, la Provincia potrà invitare i concorrenti a precisare o a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate.
2. I documenti non in regola con l'imposta di bollo saranno inviati al competente Ufficio delle Entrate per la regolarizzazione e per l'applicazione delle sanzioni di legge.
3. I concorrenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle offerte stabilito nel presente disciplinare di gara.
4. In conformità a quanto previsto dall'articolo 75, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, la Provincia, nel corso della gara, si riserva la facoltà di richiedere ai concorrenti che il termine di validità dell'offerta e della cauzione provvisoria sia elevato in relazione alla durata del procedimento di gara.
5. Ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo n. 163/2006, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Provincia ed i concorrenti avverranno a mezzo telefax o PEC al numero/indirizzo indicato dal concorrente nel modulo allegato A, oppure, a discrezione della Provincia, mediante posta. Detti riferimenti scelti dal concorrente dovranno altresì essere riportati sulla busta del plico esterno.
6. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi ordinari, le comunicazioni saranno inviate esclusivamente al soggetto capogruppo-mandatario.

**17. Anomalia dell'offerta**

1. La Provincia procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 163/2006.
2. La verifica delle offerte anomale sarà effettuata tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 87 e seguenti del decreto legislativo n. 163/2006.
3. In caso di accertamento dell'anomalia dell'offerta, la Provincia si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Ai sensi dell'articolo 88, comma 7 del decreto legislativo n. 163/2006 la Provincia si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, fino (eventualmente) alla quinta.

**18. False dichiarazioni**

1. Se, in sede di verifica dei requisiti dichiarati dai concorrenti, sarà accertata la falsità di taluna delle dichiarazioni, la Provincia procederà all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e all'Autorità giudiziaria, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni ulteriori.

**Disciplinare di gara per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per la  
Provincia di Verona per la durata di quattro anni. CIG 5792581D0C**

**19. Efficacia dell'aggiudicazione e revoca**

1. Qualora dalle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciali, risulti che l'operatore economico non sia in possesso anche solo di uno di essi, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 163/2006, verrà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione definitiva.
2. L'aggiudicazione, mentre obbligherà subito l'operatore economico, non obbligherà la Provincia fino al momento della stipula del contratto in forma pubblica amministrativa, riservandosi la Provincia medesima, fino a quel momento, il pieno diritto di annullare o revocare tale aggiudicazione. In questa eventualità nessun indennizzo sarà dovuto all'aggiudicatario.
3. La Provincia potrà revocare l'aggiudicazione se l'operatore economico non interverrà alla stipulazione del contratto entro il termine indicato con comunicazione scritta.
4. In tutti i casi di mancata aggiudicazione o stipulazione del contratto per fatto dell'aggiudicatario (ad esempio, mancata costituzione delle garanzie), la Provincia avrà la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria, fatta salva la verifica dell'anomalia.
5. La Provincia si rivarrà in ogni caso sulla cauzione provvisoria presentata a garanzia dell'offerta, salvo l'imputazione di eventuali maggiori danni.

**20. Adempimenti preliminari alla stipula del contratto**

1. La stipulazione del contratto avverrà solo previa presentazione da parte dell'operatore economico:
  - a) della cauzione definitiva, secondo quanto previsto dall'articolo 113 del decreto legislativo n. 163/2006;
  - b) della documentazione e delle dichiarazioni richieste per la stipula stessa;
  - c) del versamento delle spese inerenti la stipulazione del contratto.
2. In caso di esecuzione del servizio in via d'urgenza, la cauzione definitiva e le eventuali polizze assicurative devono essere trasmesse alla Provincia prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio medesimo.

**21. Spese contrattuali e di pubblicazione**

1. Tutte le spese, diritti e imposte, inerenti e conseguenti al contratto, saranno a carico dell'impresa aggiudicataria. L'importo delle spese contrattuali è stimato in euro 1.500,00.

**22. Subappalto**

1. E' ammesso il subappalto nei limiti di cui all'articolo 118 del decreto legislativo n. 163/2006. La violazione del suddetto articolo 118 comporterà l'immediata risoluzione del contratto.
2. La Provincia potrà autorizzare, su richiesta dell'operatore economico, il subappalto delle parti del contratto specificamente indicate in sede di offerta dall'operatore stesso ma in ogni caso non superiore al 30 per cento dell'importo complessivo del contratto.
3. In caso di subappalto, l'operatore economico è obbligato a trasmettere alla Provincia copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento.
4. L'operatore economico è obbligato a garantire l'osservanza delle norme in materia di assicurazioni sociali e del contratto collettivo nazionale del lavoro da parte del subappaltatore nei confronti dei rispettivi dipendenti.
5. L'affidamento in subappalto non esonera l'operatore economico da responsabilità verso la Provincia.

**Disciplinare di gara per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per la  
Provincia di Verona per la durata di quattro anni. CIG 5792581D0C**

**23. Consultazione dei documenti di gara e informazioni**

3. I documenti di gara sono consultabili presso il Servizio contratti pubblici della Provincia di Verona – telefono: 0459288785 - 0459288884, e sui siti internet <http://www.provincia.vr.it>.
4. Eventuali richieste di chiarimenti in merito al presente appalto dovranno essere formulate per iscritto, **non oltre venerdì 20 giugno 2014**, ed indirizzate al seguente indirizzo di posta certificata: [provincia.verona@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.verona@cert.ip-veneto.net) e devono indicare denominazione del concorrente richiedente, numero di telefax o PEC.
5. Le risposte ai chiarimenti saranno inviate, sempre per iscritto, non oltre il 25 giugno 2014. Quesiti e risposte saranno pubblicati nel sito della Provincia di Verona.
6. Responsabile del procedimento è Silvia Scardoni del Servizio contratti pubblici della Provincia di Verona.

**24. Trattamento dei dati**

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali, si informa che:
  - a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
  - b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
  - c) la conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
  - d) i diritti spettanti all'interessato sono previsti all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste dovranno essere rivolte al responsabile del trattamento dei dati personali secondo quanto indicato nell'articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196;
  - e) il titolare del trattamento dei dati è la Provincia; responsabile provinciale in questa fase della procedura è Michele Miguidi, indicato nell'elenco dei responsabili verticali del trattamento dei dati, pubblicato alla pagina <http://portale.provincia.vr.it/privacy/informativa-sulla-privacy> del portale della Provincia, quale allegato del documento "Informativa della privacy per l'utenza esterna", accessibile dalla sezione "Privacy" presente in calce all'home page.
2. La Provincia, inoltre, nominerà l'operatore economico responsabile esterno del trattamento dei dati e pertanto il suddetto operatore avrà l'obbligo di attenersi alle indicazioni che saranno impartite dal responsabile provinciale di cui alla precedente lettera e) e di comunicare i nominativi dei dipendenti incaricati del trattamento dei dati.

